# COMUNE di CALOSSO

PROVINCIA DI ASTI

Calosso (AT) – sede: Via Roma n. 11 – C.A.P. 14052 – tel./fax +39.0141.853126 – p.i./C.F. 00195710058
Sito Internet: www.comune.calosso.at.it - Indirizzo E-mail: tecnico.calosso@ruparpiemonte.it

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**ORDINANZA N. 11/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 1° NOVEMBRE "TUTTI I SANTI".**

**IL SINDACO**

In considerazione del notevole incremento del traffico veicolare sulle strade urbane in direzione e nelle adiacenze del Cimitero, per la ricorrenza del 1° novembre 2026 "Tutti i Santi";
Visto l'articolo 107 comma 2 del Dlgs. 267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 6 e 7 del n. del D.L. N. 285 DEL 30.04.92 – Nuovo Codice sulla circolazione stradale;

**ORDINA**

**A partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno 1 Novembre 2026:**

- L'istituzione del senso unico di circolazione in Via Roveia e Via Bocchiarda a partire dall'incrocio di Via Boscodonne fino all'incrocio di Via Regina Margherita;
- L'istituzione del senso unico di circolazione in Via XX Settembre (via traversa) partire dall'incrocio di Via Boscodonne;
- Il divieto di accesso alla Via San Rocco in corrispondenza dell'incrocio con Via XX Settembre:

Dai divieti di cui sopra sono esclusi i mezzi di soccorso e di polizia;

**DISPONE**

Che il personale del Sevizio Tecnico Manutentivo provveda all'apposizione della prescritta segnaletica stradale in misura sufficiente;
Il Comando di Polizia Locale del Comune di Canelli è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza.

**AVVERTE**

ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, che il Responsabile del procedimento è il geom. Alessandro Civardi;

**MANDA**

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza, nonché per la trasmissione:

- al Comando di P.L.del Comune di Canelli: *poliziamunicipale@comune.canelli.at.it;*
- al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Canelli: *stat138210@carabinieri.it;*

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, lì 27/10/2026.

**IL SINDACO**
Angelo Grasso

COMUNE DI CALOSSO (Prov. ASTI)